Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — **Roma - Sabato, 2 settembre 1933 - Anno XI** — **Numero 204**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. **1092.**

Inclusione dell'abitato di Basto, frazione del comune di Valle Castellana, in provincia di Teramo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Basto, frazione del comune di Valle Castellana, in provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. **1093.**

Modificazioni alle vigenti norme sulla circolazione delle motoleggere, dei motocicli ed a quelle sui loro conducenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare, nell'interesse dell'industria nazionale, le norme attualmente vigenti sulla circolazione delle motoleggere, dei motocicli e quelle sui loro conducenti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni riguardanti le motoleggere, quelle relative al collaudo ed alle licenze di circolazione per i motocicli, nonchè le disposizioni riguardanti il minimo di età, l'esame di idoneità a condurre e le patenti di abilitazione per i conducenti dei motocicli stessi, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179.

Art. 2.

I motocicli e le motoleggere assumono la denominazione unica di motocicli.

Art. 3.

I motocicli devono essere muniti di targa di riconoscimento ed immatricolati presso le Regie prefetture.

Art. 4.

Per i motocicli il cui motore se a scoppio abbia una cilindrata complessiva non superiore a 175 cc. e se di altro tipo una potenza non superiore a 3 HP, è dovuta la tassa di circolazione stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, ed il contributo di miglioramento stradale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446.

Per i motocicli di potenza superiore sono dovute le tasse di cui alle tariffe allegato A del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283.

Art. 5.

Per l'accertamento di potenza dei motocicli e relativa documentazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 69 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI CROLLALANZA
DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. **1094.**

Concentramento degli Uffici del genio civile di Napoli in un unico Ufficio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del genio civile approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento sul servizio del Genio civile approvato con R. decreto 2 marzo 1931, n. 287;
Visto il R. decreto 28 luglio 1932, n. 958, sulla competenza degli Uffici del genio civile;
Ritenuta la necessità, per ragioni di economia di personale e di spesa, di provvedere al concentramento degli Uffici del genio civile pel Servizio generale e pel Servizio marittimo di Napoli nonchè della Sezione autonoma del genio civile per il Servizio terremoto di detta città;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 18 agosto 1933 i servizi attualmente disimpegnati dall'Ufficio del genio civile pel Servizio generale e pel Servizio marittimo di Napoli nonchè dalla Sezione autonoma del genio civile pel Servizio terremoto di detta città vengono concentrati in un unico Ufficio del genio civile in Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. **1095**.
Passaggio di alcune Confraternite alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1095. R. decreto 6 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le seguenti Confraternite passano alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera *c*) del Concordato con la Santa Sede:

1. Perugia - Confraternita di S. Anna dei Servitori;
2. Perugia (fraz. Monte Petriolo) Confraternite riunite del SS. Sacramento Rosario e Buona Morte;
3. Perugia - Compagnia del SS. Sacramento nella Parrocchia di S. Simone del Carmine;
4. Perugia - Compagnia di Maria SS. del Buon Consiglio;
5. Perugia (fraz. S. Savino) Compagnia di S. Carlo;
6. Perugia - Compagnia dei SS. Rocco e Sebastiano;
7. Perugia (fraz. Lacugnano) Confraternita del SS. Sacramento;
8. Perugia (fraz. Fontignano) Confraternite riunite della SS. Trinità;
9. Perugia (fraz. Civitella Benazzone) Confraternita del SS. Sacramento;
10. Perugia - Pia Unione di S. Luigi Gonzaga;
11. Assisi - Confraternita della SS. Concezione;
12. Bettona - Confraternita del SS. Sacramento;
13. Bettona - Confraternita di S. Andrea Apostolo;
14. Bettona - Confraternita del S. Cuore di Gesù;
15. Bettona - Confraternita di S. Rocco;
16. Bettona - Confraternita della Morte;
17. Passignano (fraz. Castelrigone) Confraternita del SS. Sacramento;
18. Castiglion del Lago (fraz. Porto) Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
19. Città della Pieve - Confraternita S. Maria dei Bianchi;
20. Città della Pieve - Confraternita dei SS. Sebastiano e Rocco;
21. Città della Pieve (fraz. Salce) Confraternita del SS. Sacramento;
22. Corciano - Confraternite riunite della Morte, del Rosario e di S. Antonio da Padova;
23. Corciano (fraz. Castelvieto) Confraternita di M. SS. delle Grazie;
24. Corciano (fraz. S. Mariano) Confraternita M. SS. dei Monticelli;
25. Foligno - Confraternita di S. Giuseppe e SS. Trinità;
26. Foligno - Confraternita del SS. Crocifisso;
27. Foligno - Confraternita di Maria SS. ed Anna del Suffragio;
28. Foligno - Confraternita della Misericordia detta di S. Giovanni Decollato;
29. Foligno - Confraternita delle Cinque Piaghe;
30. Gualdo Cattaneo - Confraternita di S. Antonio Abate;
31. Gubbio - Confraternita SS. Sacramento in Cattedrale;
32. Gubbio - Confraternita di S. Giovanni Decollato detta dei Nari;
33. Gubbio - Confraternita di S. Croce della Foce;
34. Gubbio - Confraternita dei Bianchi;
35. Magione (fraz. Montecolognola) Confraternita del SS. Crocifisso;
36. Magione - (fraz. Monte del Lago) Confraternita dei Disciplinati;
37. Magione (fraz. S. Feliciano) Confraternita di S. Croce;
38. Panicale (fraz. Mongiovino) Confraternita della Buona Morte;
39. Massa Martana (fraz. Villa S. Faustino) Confraternita del Soccorso e del Suffragio;
40. Nocera Umbra - Compagnia della Morte e Suffragio;
41. Nocera Umbra (fraz. Boschetto) Confraternita SS. Sacramento, S. Anna e S. Giovanni;
42. Panicale (fraz. Mongiovino) Confraternita del SS. Sacramento;
43. S. Giustino (fraz. Lama) Confraternita del S. Nome di Dio;
44. S. Giustino (fraz. Nuselle) Confraternita della SS. Concezione;
45. S. Giustino (fraz. Cospaia) Confraternita di S. Maria dell'Annunziata;
46. S. Giustino (fraz. Cantone) Confraternita di Maria SS. del Rosario;
47. Spoleto (fraz. Bazzano di Sotto) Confraternita del Rosario;
48. Spoleto (fraz. S. Donato di Campello) Confraternita del SS. Sacramento;
49. Spoleto (fraz. Caso) Confraternita SS. Sacramento;
50. Spoleto (fraz. Civitella di Scheggino) Confraternita del SS. Sacramento;
51. Spoleto (fraz. Colle del Marchese) Confraternita del SS. Sacramento;
52. Spoleto (fraz. Eggi) Confraternita del SS. Sacramento;
53. Spoleto (fraz. Gavelli) Confraternita del SS. Sacramento;
54. Spoleto (fraz. Meggiano sul Nera) Confraternita del SS. Sacramento;
55. Spoleto (fraz. Morgnano) Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
56. Spoleto (fraz. Paterno sul Nera) Confraternita del SS. Sacramento;
57. Spoleto (fraz. Piedipaterno) Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
58. Spoleto (fraz. Pissignano) Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;

59. Spoleto (fraz. Poreta) Confraternita del SS. Sacramento;
60. Spoleto (fraz. S. Anatolia) Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
61. Spoleto (fraz. S. Giacomo) Confraternita SS. Sacramento;
62. Spoleto (fraz. S. Maria di Campello) Confraternita del SS. Sacramento;
63. Spoleto (fraz. S. Sabino) Confraternita del SS. Sacramento;
64. Spoleto (fraz. Venanzo) Confraternita SS. Sacramento;
65. Spoleto (fraz. Scheggino) Confraternite riunite del SS. Sacramento, Rosario e Suffragio;
66. Spoleto - Confraternita della Misericordia;
67. Spoleto (fraz. Terraia) Confratenita SS. Sacramento;
68. Spoleto (fraz. Vallo di Nera) Confraternita SS. Sacramento;
69. Todi (fraz. Frontignano) Confraternita del SS. Rosario e Sacramento;
70. Todi (fraz. Colvalenza) Confraternita SS. Sacramento e Rosario;
71. Todi (fraz. Lorgnano) Confraternita S. Andrea Apostolo;
72. Todi (fraz. Loreto) Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
73. Todi (fraz. Monticello) Confraternita SS. Sacramento;
74. Todi (fraz. Ficareto) Confraternita del SS. Rosario;
75. Todi (fraz. S. Damiano) Confraternita SS. Sacramento;
76. Todi (fraz. Due Santi) Compagnia SS. Sacramento (S. Salvatore) e Rosario;
77. Todi (fraz. Rosceto) Confraternita S. Barbara e SS. Sacramento;
78. Todi (fraz. Ilci) Confraternita del SS. Rosario;
79. Umbertide - Confraternita della Buona Morte.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 21 luglio 1933.
Autorizzazione al comune di Acquasparta ad applicare l'imposta di soggiorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 settembre 1932 del podestà di Acquasparta, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Terni nella tornata del 13 ottobre successivo;
Visti gli articoli 170 a 173 del testo unico della finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Acquasparta è autorizzato ad applicare l'imposta di soggiorno, con le modalità di cui all'art. 170 del citato testo unico, a carico di coloro che, dimorando nel territorio di quella stazione di cura per un periodo inferiore ai cinque giorni, non possono essere assoggettati all'imposta di cura di cui al primo comma del successivo art. 173.

La facoltà di cui alla presente autorizzazione non potrà essere esercitata che dal 1° giugno al 30 settembre.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 4 Interno, foglio n. 355. — DI MARCO.

(5689)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1933.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Viterbo, ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Viterbo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona del territorio di Tarquinia, in provincia di Viterbo, dell'estensione di circa 1671 ettari, comprendente parti delle tenute: « Covone », « Turchina », « Montericcio » e « Santa Maria al Mignone » e delimitata da una linea perimetrale costituita:
a nord, dalla strada provinciale di Monteromano;
ad est, dalla strada che conduce al Casale S. Maria e dal fosso dell'Acqua acetosa;
a sud, dal fiume Mignone;
ad ovest, dalla strada consorziale di Montericcio.
La Commissione venatoria provinciale di Viterbo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5692)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1933.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Mario Clarotti di Roberto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Mario Antonio Giuseppe Taddeo Luigi Agnesio Clarotti, nato a Torino il 20 gennaio 1898 da Roberto e da Eugenia Rey, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Mario Antonio Giuseppe Taddeo Luigi Agnesio Clarotti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 12 agosto 1933 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Mario Antonio Giuseppe Taddeo Luigi Agnesio Clarotti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5695)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1933.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Lucia Zumaglini di Antonio.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Lucia Maria Matilde Giuseppina Giovanna Zumaglini, nata a Torino il 3 luglio 1909 da Antonio e da Carmela De Martini, potrebbe riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Lucia Maria Matilde Giuseppina Giovanna Zumaglini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 12 agosto 1933 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Lucia Maria Matilde Giuseppina Giovanna Zumaglini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5696)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A' termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 29 agosto 1931, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di lire 55 milioni quale contributo dello Stato nella sistemazione edilizia delle Regie università di Padova, di Firenze e di Pavia.

(5701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale S. Giuseppe-Monte Pò-Melicucco in provincia di Catania.

Con decreto Ministeriale 21 agosto 1933 è stato approvato lo statuto del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale S. Giuseppe-Monte Pò-Melicucco nel comune di Piedimonte Etneo (provincia di Catania), costituito con R. decreto 25 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1932, registro 9, foglio n. 4.

(5698)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 184.

Media dei cambi e delle rendite
del 31 agosto 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.35
Inghilterra (Sterlina)	60.65
Francia (Franco)	74.35
Svizzera (Franco)	366.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.67
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.80
Cecoslovacchia (Corona)	56.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.72
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.548
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.09
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.17
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.50
Id. 3,50 % (1902)	78.05
Id. 3 % lordo	55.45
Consolidato 5 %	88 —
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.95
Id. id. id. 1940	102.70
Id. id. id. 1941	102.775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.10

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 31 luglio 1933-XI — migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		7.013.425.749,50	+ 19.424
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero. . . . . L.	335.857.188,79		— 7.220
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . »	66.507,37		+ 5
		335.923.696,16	— 7.215
Riserva totale . . . . L.		7.349.349.445,66	+ 12.209
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		318.340.520,63	— 2.376
Portafoglio su piazze italiane. . . . . »		4.579.026.232,24	— 6.171
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.120.727,32	+ 310
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . L.	394.838.888,83		— 21.067
Anticipazioni su sete e bozzoli. . . . . »	188.529 —		—
		395.027.417,83	— 21.067
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . L.		1.370.792.396,50	+ 187
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	7.759.869,09		— 2.565
altri . . . . »	30.711.274,44		— 3.736
		38.471.143,53	— 6.301
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		170.680.696,57	—
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sez. smobilizzi industriali . . . . »		1.165.736.415,36	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	120.186.862,89		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	240.012.655,86		+ 4.978
Debitori diversi . . . . »	680.595.595,74		+ 140.788
		1.103.280.114,49	+ 145.766
Spese . . . . L.		100.336.664,24	+ 435
L.		18.576.959.879,37	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.089.683.755,98	— 1.383.881
L.		45.666.643.635,35	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		382.775.155,68	— 422
TOTALE GENERALE . . . L.		46.049.418.791,03	

Saggio normale dello sconto 4 per cento (dal 9 gennaio 1933-XI).

Il Governatore: AZZOLINI.

(1886)

D'ITALIA

• Versato L. 300.000.000

agosto 1933 (XI)

PASSIVO.

			Differenze con la situazione al 31 luglio 1933-XI (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti . . . L.		13.250.167.650 —	—	78.953
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . »		342.639.439,07	—	5.873
Depositi in conto corrente . . . »		1.266.821.774,11	—	187.905
Conto corrente del Regio tesoro . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . L.		15.159 628 863,18	—	272.731
Capitale . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati . . . »		689.541.625,29	—	30.270
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . »		938.636.515,55	+	369.448
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto corrente . »		85.352.855,28	+	28
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . L.	123.697.571,85			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . »	679.984.984,50		+	53.484
		849.682.556,35	+	53.484
Rendite del corrente esercizio . . . L.		221.617.463,72	+	3.032
Utili netti dell'esercizio precedente . . . »		—		—
L.		18.576.959.879,37		
Depositanti . . . »		27.089.683.755,98	—	1.383.881
L.		45.666.643.635,35		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		382.775.155,68	—	422
TOTALE GENERALE . . . L.		46.049.418.791,03		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 48,48 %
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 52,93 %

Ragioneria — Il capo servizio: G. ROSAI.

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA, DELLA VIABILITÀ E DEI PORTI

Concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso degli Uffici governativi di Bergamo.

Art. 1.

È indetto un concorso fra gli architetti e gli ingegneri italiani, inscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali, per il progetto di massima di un edificio destinato ad uso Uffici governativi della città, da costruire in Bergamo.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella attualmente occupata dal fabbricato patrimoniale dello Stato detto di S. Bartolomeo prospiciente la via Garibaldi, la via Martiri Fascisti ed adiacente alla Chiesa di S. Bartolomeo, indicata dal poligono *A - B - C* nella planimetria quotata annessa al presente programma.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi e, per l'architettura, pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica, deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana.

Art. 3.

L'edificio dovrà essere costituito dagli ambienti adeguati per contenere tutti gli Uffici governativi, nel numero qui appresso indicato:

Uffici per la Intendenza di finanza - locali n. 40.
» del Bollo - locali 8 oltre la stanza per il pubblico.
» del Registro - locali 8 oltre la stanza per il pubblico.
» della Milizia tributaria - locali 4 ed anche 6.
» delle Imposte - locali 20 oltre due di grandi dimensioni.
» delle Ipoteche - locali 10 di grandi dimensioni.
Ufficio Tecnico di finanza - locali 10.
Uffici del Catasto - locali 10 di cui uno grande.
Ufficio del Genio civile - locali 16
Ufficio della Milizia forestale - locali 8.
Abitazione del custode.

Oltre ai locali sopraindicati, occorre assegnare ad ogni Ufficio locali per servizi interni quali depositi, latrine, ecc., e quel numero maggiore di locali che può essere consentito tenuto conto delle dimensioni del nuovo fabbricato e dell'ampiezza risultanti dalle planimetrie allegate al presente programma. Una buona distribuzione schematica degli Uffici appare dalle planimetrie stesse.

Dovranno essere integralmente conservati i due lati occidentali e settentrionali del cortile orientale dell'edificio in ragione del loro interesse artistico; essi sono rappresentati nello stato attuale dalla fotografia pure allegata al presente programma.

L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L. 4.000.000 e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustificazione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale 1:500;
2° piante di tutti i piani e scantinati, scala 1:100;
3° prospetto principale dell'edificio, scala 1:50;
4° gli altri prospetti dell'edificio, scala 1:100;
5° un lato del cortile interno, scala 1:100;
6° due sezioni, scala 1:100;
7° due particolari architettonici più caratteristici, l'uno interno e l'altro esterno in scala 1:20;
8° piante e sezioni parziali dell'ingresso e della scala principale e di quanto altro meriti di essere rappresentato in iscala 1:50;
9° una prospettiva presa da un punto di vista reale e da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta), la prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;
10° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono pel fabbricato;
11° schizzi prospettivi relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0.80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno. I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0.80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente. Qualora il concorrente lo preferisca potrà consegnare il progetto con un motto, che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre il certificato di iscrizione all'albo sarà chiuso in busta suggellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire non più tardi di due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, a cura e spese dei concorrenti, al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia, viabilità e porti - Divisione 5ª) scrivendo chiaramente sull'imballaggio, oltre il completo indirizzo suddetto, anche la seguente dicitura: « Concorso per il progetto di massima dell'edificio ad uso degli Uffici governativi di Bergamo ».

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata da S. E. il Ministro per i lavori pubblici, la quale con giudizio insindacabile sceglierà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

La Commissione potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

È stabilito un primo premio di L. 18.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore ed un premio di L. 8000 da assegnarsi al secondo classificato.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale, a suo giudizio insindacabile, potrà o non potrà darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

Quando l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo, e, se lo riterrà del caso, anche la direzione artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata, presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di 30 giorni dalla data in cui a mezzo della stampa, verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine, i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire insieme col progetto il certificato di iscrizione all'Albo professionale.

Art. 11.

I concorrenti potranno prendere visione degli allegati di cui agli articoli 2 e 3 presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale edilizia, viabilità e porti - Divisione 5ª) e se lo desiderano potranno richiederne copia all'Ufficio del genio civile di Bergamo, inviando vaglia di L. 50.

Roma, addì 30 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(5700)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.